



AMIA VERONA S.P.A.
Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale

Lotto 1 E)
Capitolato tecnico dell'assicurazione
RESPONSABILITA' AMBIENTALE

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2020
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2023

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE	
Sommario	
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	Pag. 2
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 5
2. GARANZIA BASE	
2.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO	Pag. 10
2.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	Pag. 11
3. ESCLUSIONI	
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	Pag. 12
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1	Pag. 12
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2	Pag. 13
4 GARANZIE OPZIONALI	
4.1 GARANZIA A – AMIANTO	Pag. 14
4.2 GARANZIA B – BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	Pag. 14
4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	Pag. 14
4.4 GARANZIA D - COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	Pag. 15
5 NORME PARTICOLARI	Pag. 16
ALLEGATO: Pronto Intervento Azienda Inquinamento (P.I.A.® Inquinamento)	Pag. 18
SCHEDA DI POLIZZA	Pag. 21

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Bonifica

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

Broker

Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Condizioni originarie

Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.

Contraente

Amia Verona SpA

Danno Ambientale

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.

Elemento interrato

Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.

Franchigia

Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Inquinamento

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività.

Interventi di Bonifica

Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, **Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

Massimale

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Matrici ambientali

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

Messa in sicurezza d'emergenza

Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

Messa in sicurezza permanente

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

Ripristino post bonifica

Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

Ripristino del Danno Ambientale

Insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

Scoperto

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizi naturali

Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Società

L'impresa assicuratrice.

Spese

Le Spese effettivamente sostenute;

Stabilimento

Il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 1.6 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

Art. 1.7 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 1.8 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 1.9 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 1.10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax o e-mail entro dieci (10) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 1.11 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.13 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente/Assicurato.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 1.15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 1.16 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del recesso, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 1.17 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 1.18 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 1.19 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
 3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
 4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 1.20 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.21 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.22 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa

l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 1.23 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2. GARANZIA BASE

2.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- **Sinistro:** la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 2.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 2.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Art. 2.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- **Sinistro:** l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 2.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al sottolimito punto 1 della Scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 1.10.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 2.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 della Scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 2.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 2.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

3. ESCLUSIONI

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le spese:
 - a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
 - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
 - e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
 - f. causati da amianto;
 - g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
 - h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 1.1 e 1.18;
 - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
 - o. causati da pozzi perdenti;
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

4.1 GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

RIFIUTI	
x	RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
x	RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
x	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
x	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

e dai seguenti veicoli:

VEDERE ALLEGATO

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

"Inquinamento": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art. 1.15 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 1) lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Norme varie

- 5.1.1. L'esclusione di cui all'art.3.1.1. lettera J si intende abrogata.
- 5.1.2. A parziale deroga dell'art. 3.1 lettera "g", la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. la presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza.
- 5.1.3. Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del C.C., la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di terremoti, franamenti, cedimenti del terreno, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici, quali ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria.
- 5.1.4. Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del C.C., la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati con colpa grave del Contraente/Assicurato.
- 5.1.5. Si conviene tra le parti che agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato anche i proprietari di impianti o beni il cui esercizio e/o conduzione sia stato affidato all'Assicurato.
- 5.1.6. A parziale modifica dell'art. 1.5 delle "Norme che regolano l'assicurazione", relativamente ai danni alla falda causati dalla discarica esaurita, si conviene che il massimo esborso della Società non potrà essere superiore ad Euro 1.500.000,00 entro il limite indicato nell'art. 1.5 sopra citato.
- 5.1.7. A parziale modifica e ad integrazione di quanto indicato nella "Scheda di polizza – Franchigia" relativamente ai danni causati dalla discarica rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro.
- 5.1.8. A parziale modifica dell'art. 1.5 delle "Norme che regolano l'assicurazione", si conviene che, per i danni al sottosuolo prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in elementi interrati, o comunque direttamente posati sul terreno, di età superiore a 15 (quindici) anni, per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società, non potrà essere superiore ad € 300.000,00 entro il limite indicato nell'art. 1.5 sopra citato.

N.B. Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- Art. 1.5** Limiti di risarcimento
- Art. 1.6** Scoperto – Franchigia
- Art. 1.7** Datazione dell'Inquinamento
- Art. 1.10** Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 1.11** Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 1.13** Foro competente
- Art. 1.15** Estensione territoriale
- Art. 1.16** Durata del contratto
- Art. 1.18** Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
- Art. 1.19** Coassicurazione e delega
- Art. 1.21** Clausola broker
- Art. 1.22** Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

2. Sezione Prima – Assicurazione della R.C. da Inquinamento:

- Definizione** Sinistro
- Art. 2.1.1** Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2.1.2** Inizio e termine delle garanzie (formula *claims made*)
- Art. 2.1.3** Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

2.2 Sezione Seconda – Assicurazione delle spese per la bonifica dei siti contaminati/inquinati:

- Definizione** Sinistro
- Art. 2.2.1** Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2.2.2** Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
- Art. 2.2.3** Condizione di Assicurazione
- Art. 2.2.4** Pluralità di autori del danno

3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

- Art. 3.1** Esclusioni
- Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1**
 - Art. 3.2.1** Delimitazioni
 - Art. 3.2.2** Esclusioni
- Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2**

La Società

Il Contraente

ALLEGATO

▪ **Pronto Intervento Azienda Inquinamento (P.I.A.® Inquinamento)**

Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, **fermi gli obblighi previsti in caso di Sinistro**, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di **Messa in Sicurezza d'Emergenza**.

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24: **800 820 189**.

In caso di sinistro non indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno, a proprie spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

A fronte dell'utilizzo del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 50%.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente servizio con preavviso di **30 giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di **lettera raccomandata**.

Servizio BELFOR - Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Con la stipula della presente Polizza, il Contraente / Assicurato diventa membro del programma **Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento** garantendosi il supporto tecnico da parte di **BELFOR Italia SRL**, società specializzata in interventi di salvataggio e ripristino a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente / Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di **Messa in sicurezza d'emergenza**, contattando il **Numero Verde 800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza e interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.

In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale (a titolo esemplificativo: esecuzione interventi di prevenzione, messa in sicurezza -

esecuzione analisi ambientali, piani di caratterizzazione e analisi di rischio - esecuzione delle opere di bonifica, ecc.), saranno a carico del Contraente / Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati all'Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

In caso di sinistro non indennizzabile, il Contraente / Assicurato potrà, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

3. Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Successivamente alla stipula della polizza, il Contraente / Assicurato riceverà da BELFOR Italia il **Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento** contenente:

- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- Vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

4. Cosa fare in caso di Sinistro Inquinamento

4.1 Contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno,

4.2 Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della Polizza e un recapito telefonico,

4.3 Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente / Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore),

4.4 Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.

4.5 Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

5. Servizio Trasparenza - Informazioni sul Servizio

- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata e il sopralluogo **sono indicativi e non vincolanti.**
- BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e bonifica post sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate **ISO 9001.**
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. **BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.**

La Società informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento – e viene dalla stessa informata sugli

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità ambientale n°

Contraente: AMIA Verona S.p.A.
P. IVA: 02737960233
Via B. Avesani, 31
37135 VERONA

durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2023
frazionamento: annuale

Descrizione del rischio

A) Stabilimenti:

- 1) Verona – Via B. Avesani, 31 - Sede legale, istituzionale e operativa.
- 2) Verona – Località Ca nova - Discarica rifiuti solidi urbani (satura).
- 3) Verona – Via della Diga - Ricovero macchinari per la gestione del verde pubblico
- 4) Verona – Strada Mattaranetta , 41 - Ecocentro
- 5) Verona – c/o Fiera di Verona – Magazzino e deposito per ricovero mezzi e attrezzi; gestione isola ecologica
- 6) Verona – c/o la società Veronamercato SpA - Stoccaggio e gestione rifiuti
- 7) Verona – Via Matozze, 95/A – Impianto “Cà del Bue” Trattamento RSU finalizzato alla produzione di CDR
- 8) Grezzana (VR) - Via Carrara - Ecocentro
- 9) Bovolone (VR) - Via dell'Industria, 35 - Uffici
- 10) Verona – Via B. Avesani, 18 - Deposito attrezzatura e materiale
- 11) Verona - Via B. Avesani, 34/36 - Ecocentro.

B) Attività

Esercente il servizio di igiene ambientale, inteso, a titolo esemplificativo ma non limitativo come:

- a) Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto Terzi, attraverso le fasi della raccolta, del trasporto, del trattamento e dell'eventuale recupero e commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei materiali di risulta; nonché la gestione di discarica (ora satura) a tecnologia complessa.
- a) Attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto Terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della L. 06/06/74, n. 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al D.lgs n. 22 del 05/02/97.
- b) Pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private da intendersi comprensiva, tra l'altro, delle seguenti attività:
 - gestione delle caditoie stradali;
 - lo spazzamento ed il lavaggio stradale;
 - il diserbamento;
 - lo spurgo di pozzetti stradali;
 - la gestione dei gabinetti pubblici;
 - la rimozione di scarichi abusivi;
 - la pulizia ed il lavaggio delle platee stradali adibite ai mercati ambulanti, nonché dei portici e dei sottopassaggi pedonali;
 - lo sgombero della neve ed i trattamenti antighiaccio su aree pubbliche di competenza comunale ai fini di assicurare la viabilità stradale;

- la cancellazione delle scritte murali abusive.
- c) Stoccaggio temporaneo, in fabbricato con pavimento impermeabilizzato, di rifiuti urbani pericolosi (quali ad esempio: fanghi di lavanderia, batterie e pile esauste, accumulatori al piombo esausti, medicinali scaduti, oli esausti minerali e vegetali, rifiuti contenenti amianto, contenitori etichettati T e/o F, tubi fluorescenti al neon ed altri rifiuti contenenti mercurio), raccolti nel Comune di Verona da AMIA ed in altri comuni, in attesa del trasferimento nei centri di smaltimento e trattamento.
- d) Gestione del verde urbano o privato (alberature, aiuole, parterres, parchi e giardini, tappeti erbosi, aree verdi di pertinenza di complessi scolastici o complessi comunali, marciapiedi, cigli stradali e piste ciclabili); inoltre gestione dei giochi, nonché delle panchine e degli arredi urbani.
- e) Adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.
- f) Attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica, rivolta sia ai mezzi aziendali sia a quelli di terzi; inoltre, attività di installazione sugli autocarri autorizzati al trasporto dei rifiuti delle black box inerenti il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
- g) Raccolta di rifiuti agricoli e veterinari, di carcasse di animali sulle strade e nei fiumi.
- h) Gestione delle utenze e delle tariffe con relativa riscossione.
- l) Attività di consulenza in materia di sicurezza dei trasporti merci pericolose, ai sensi del d.lgs n. 40 del 04/02/2000 (norme ADR e RID), svolta da un dipendente (che ha acquisito la certificazione di Consulente in seguito al superamento di un apposito esame sostenuto presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione) al quale è stato affidato l'incarico con "determinazione del Direttore Generale di AMIA".
- m) Stoccaggio e gestione rifiuti presso la società Verona mercato SpA.
- n) Gestione Impianto "Ca' del Bue" trattamento RSU finalizzato alla produzione di CDR.
- o) Gestione dell'isola ecologica presso Veronafiore S.p.A..

La società può anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.

L'esercizio delle attività può avvenire anche al di fuori del territorio del Comune di Verona.

L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

L'Azienda provvede inoltre direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti ovvero alla gestione di parte dei servizi affidati.

Sono comprese tutte le attività istituzionalmente svolte, comprese tutte le attività e servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di nuove attività da parte dei competenti Organi deliberativi, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008.

Quanto sopra in deroga ed estensione alla definizione di "stabilimento".

Data di retroattività: 31/12/2001

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie

€ 10.000.000,00

Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro € 15.000,00, elevata a € 50.000,00 danni causati dalla discarica

1. Sottolimito Sezione 2 – Danno ambientale (v. art. 2.2.1): non è previsto sottolimito

2. Sottolimito Sezione 2 - Spese di Bonifica interne al sito dell'assicurato (v. art. 2.2.2): 50%

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)

Garanzia A - Amianto	NO	Sottolimito Danni da Amianto: ==	Franchigia: ==
		Sottolimito Spese di Rimozione e Smaltimento: ==	Franchigia: ==
Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	SI	Sottolimito: 10%	Franchigia: €15.000
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	SI	Sottolimito: non previsto	Franchigia: €15.000
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose	NO	Sottolimito: ==	Franchigia: ==

Premio annuo

Premio annuo imponibile	€
% Imposte	22,25%
Imposte	€
Premio annuo lordo	€
Frazionamento	Annuale

PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

La Società

Il Contraente
